

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI (CASE PROTETTE E RSA) E DIURNE**

### **La composizione della retta di ricovero**

Come previsto dai DPCM 14/02/01 e 29/11/01, la retta di ricovero è formata da due voci distinte: la quota sanitaria e la quota alberghiera. Per gli occupanti i posti letto convenzionati, la quota sanitaria (il 50% almeno del costo complessivo della retta) è a totale carico dell'AUSL mentre la quota alberghiera (il restante 50%) è a carico dell'assistito e/o del Comune in caso di sua insufficienza reddituale e calcolata nelle forme stabilite dal riformato decreto legislativo 109/98 e dalla legge 328/2000; di qui l'importanza che il gestore comunichi sempre agli utenti, ai sensi della DGR 564/2000, il costo complessivo della retta separando la quota sanitaria da quella alberghiera. Per gli occupanti i posti autorizzati, il costo complessivo della retta (quota sanitaria e quota alberghiera) è invece totalmente a carico dell'assistito. Come si vedrà nei paragrafi successivi, le due parti che compongono la retta hanno un peso differente ai fini delle agevolazioni fiscali previste (deduzione o detrazione) e questo in relazione sia alla classificazione delle persone ricoverate (disabili/invalidi oppure no) che al tipo di posto letto occupato (convenzionato o autorizzato).

### **Il concetto di portatore di handicap**

Per l'Agenzia delle Entrate sono considerati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa tale da arrecare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento; sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica dell'Azienda USL istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché presentino le condizioni di minorazione sopra descritte. Le persone ricoverate presso le strutture protette rientrano, di norma, nell'una o nell'altra delle condizioni previste (disabilità o invalidità) e dunque hanno diritto alle agevolazioni di legge qui sotto specificate.

### **La DEDUCIBILITÀ delle spese per assistenza specifica**

Le agevolazioni fiscali (co. 1, lett. b, art. 10 DPR 917/86) previste per i disabili e gli invalidi ricoverati presso gli istituti assistenziali consentono a questi e ai loro famigliari la deduzione dei costi sostenuti per le spese mediche e paramediche ma non di quelle relative al vitto e all'alloggio. Riguardo quindi alla retta, l'Agenzia delle Entrate (circolare 24/E-2004) consente agli occupanti i posti sia convenzionati che autorizzati una parziale deducibilità della quota alberghiera e in particolare per la sua parte a valenza sanitaria non rimborsata dall'AUSL ma contenuta nelle prestazioni rivolte all'assistito ai sensi delle DGR 1378/99 e 2110/09, e cioè: le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico-assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Riguardo invece i soli occupanti i posti autorizzati, essendo il costo complessivo della retta a loro totale carico, è possibile portare in deduzione, in aggiunta alla parte di quota alberghiera di cui sopra, anche la parte di retta riferita alla quota sanitaria che, a differenza dei posti convenzionati, non è rimborsata dall'AUSL e comprende prestazioni quali quelle rese dal personale infermieristico e riabilitativo. Allo scopo, ai sensi delle DGR 477/99 e 2110/09, gli enti gestori sono tenuti a rilasciare annualmente agli interessati l'apposita certificazione riportante la quota di spesa per l'assistenza medica e paramedica (assistenza specifica) prestata all'assistito e intestata ai soggetti (assistito o famigliari) che ne hanno sostenuto la spesa.

### **L'agevolazione fiscale consentita ai famigliari**

Se il soggetto è portatore di handicap o riconosciuto invalido, la spesa così certificata dal gestore può essere portata in deduzione non solamente dal contribuente che l'ha sostenuta per sé (come diretto assistito) ma anche dai famigliari e dalle persone indicate nell'art. 433 del codice civile come civilmente obbligate (quindi coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in mancanza, i discendenti prossimi, cioè genitori, generi e le nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se questi non risultano fiscalmente a carico e al verificarsi dell'una o di entrambe delle seguenti condizioni:

1. a patto che si assumano la responsabilità di aver realmente sostenuto il costo della retta;
2. che l'assistito, che ha sostenuto in tutto o in parte il costo della retta, risulti essere incapiente.

### **La DETRAIBILITÀ delle spese per assistenza specifica**

Nel caso in cui la persona ricoverata non sia portatrice di handicap o invalida, la spesa certificata dal gestore può essere portata solo in detrazione (e non in deduzione) nella misura del 19% e solamente dall'assistito o dal familiare cui risulti fiscalmente a carico. Per esempio, di una spesa certificata poniamo di 10.000 euro, potrà essere portato in detrazione soltanto il suo 19% e cioè 1.900 euro

### **La situazione di incapienza**

Quando il reddito dell'assistito non raggiunge la soglia di assoggettamento all'imposta (perché privo di reddito IRPEF o perché dispone di un reddito IRPEF così basso da non risultare tassabile) il soggetto è definito incapiente e i familiari civilmente obbligati possono portare in deduzione la spesa precisando che la prestazione a loro fatturata si riferisce al congiunto assistito. Nel caso non esistano familiari civilmente obbligati la possibilità di portare in deduzione la spesa va perduta.

### **Come certificare di aver sostenuto tutto o parte dei costi della retta a carico dell'assistito**

L'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 39/E-2010 specifica che *"nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa"*. Questa autocertificazione risulta ancora più importante nel caso il familiare ricopra anche il ruolo di amministratore di sostegno o tutore dell'assistito in relazione al rendiconto annuale delle spese che questi deve presentare annualmente al giudice tutelare.

### **Deduzione dell'intera retta di ricovero?**

Un tema oggi particolarmente importante, soprattutto se messo in relazione alla generale situazione d'illegalità diffusa tra Regioni, Comuni e Enti gestori che si ostinano da oltre 10 anni a non applicare la normativa statale esistente sulla corretta compartecipazione degli utenti al costo delle rette di ricovero come riconosciuto dalla sentenza 1607/2011 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, è quello della deducibilità o meno del costo intero della retta. Poiché esiste da tempo una lunga controversia tra le posizioni della magistratura tributaria e il ministero delle finanze sulla tipologia delle spese da portare in deduzione (la retta intera o solo quelle per "assistenza specifica"), riteniamo utile fare conoscere per intero la posizione del servizio di consulenza legale della Federazione Alzheimer Italia:

*"La Commissione Tributaria Centrale, invece, con un indirizzo ormai costante, ammette la deducibilità di tutte le spese sostenute per l'assistenza a un invalido in situazione di grave handicap, che non potrebbe fare a meno dell'aiuto di un'altra persona, rilevando come in tal caso l'assistenza non richieda una particolare specializzazione, concretandosi in un aiuto nello svolgimento delle funzioni più elementari di deambulazione, alimentazione, igiene e cura della persona che ben può essere prestata da un semplice collaboratore; riconosce e afferma, pertanto, che il termine «assistenza specifica» non presuppone che l'assistenza sia prestata da personale specializzato, ma solo che sia funzionale e connessa alla grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito. Agli effetti pratici, detta presa di posizione della magistratura tributaria consente ai soggetti beneficiari di dedurre dal proprio reddito, come spese di assistenza specifica dei portatori di handicap, i compensi ai collaboratori familiari addetti all'assistenza di persone invalide o gravemente menomate, pur se detti collaboratori non ricoprano la qualificazione o specializzazione propria del personale paramedico; così come consente di dedurre, nel caso di ricovero della persona in apposito istituto, pubblico o privato, l'intera retta di degenza, senza distinzione tra spese di cura e spese di ricovero, in quanto nel caso di degente non autosufficiente le spese di vitto e alloggio costituiscono il necessario materiale accessorio delle prestazioni mediche ed infermieristiche che devono venire rese con continuità. E' bene avvertire che l'indirizzo dei giudici tributari non è stato ad oggi ancora recepito dall'amministrazione fiscale e che pertanto la deduzione totale delle spese in questione espone il contribuente al rischio di un accertamento tributario con conseguente necessità di far valere le proprie ragioni in un processo"*.

Ma questo è soltanto una piccola parte del background di diritti negati che marca in rosso i servizi sociali del nostro Paese e conferma la grande distanza esistente tra le istanze degli utenti dei servizi e le loro rappresentanze politiche e sociali.

---

**AGEVOLAZIONI FISCALI SU SPESE PER SERVIZI DOMESTICI E ASSISTENZA PERSONALE****Nota**

Poiché grande è la confusione e la disinformazione sulle agevolazioni fiscali a beneficio dei disabili, invalidi e anziani non autosufficienti, abbiamo ritenuto importante continuare a far conoscere le altre agevolazioni previste per tutti gli altri soggetti che ricevono assistenza e cure al proprio domicilio e che spesso non sono meno deboli e fragili di coloro che sono ricoverati presso le strutture protette. Le indicazioni precedenti hanno dunque riguardato unicamente questi ultimi e ora, grazie al centro documentazione di HandyLex, completiamo il quadro con le indicazioni per tutte le altre situazioni.

**La deduzione per servizi domestici**

L'intento del Legislatore (legge 342/2000, articolo 30) è stato di supportare le famiglie (tutte e non solo quelle che hanno in carico una persona disabile) che si avvalgono di addetti ai servizi domestici (colf, badanti, ecc.). Onde evitare elusioni fiscali e contributive (anche se, per l'insufficienza della misura adottata, ha sortito l'effetto contrario) l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui la colf o badante sia regolarmente assunta (anche non a tempo pieno) attraverso la possibilità di una deduzione dal reddito fino a 1.549,37 euro, indipendentemente dal suo ammontare. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore e quindi alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quella parte dei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione. La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che l'abbia a carico fiscale.

**La detrazione per l'assistenza personale**

In aggiunta alla deduzione delle spese per i servizi domestici di cui sopra estesa a tutte le famiglie, alle persone non autosufficienti e ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (art. 1, comma 349, legge 311/04), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 319, legge 296/06) ha inspiegabilmente ristretto questa opportunità: dal 1° gennaio 2007 infatti, le spese non sono più deducibili (dal reddito imponibile) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19% e calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende, supponiamo, 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro e di questi soltanto il 19% (399 euro) potrà essere detratto dall'imposta dovuta all'erario. Va però precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Va poi precisato che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per ogni contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro e cioè 399 euro, con un'unica aggiunta positiva: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici. Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.

**Il concetto di non autosufficienza**

Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica. Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono da considerarsi non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.

*A cura della sezione fiscale dell'associazione CartaCanta*